2024/1566

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 48/2024

del 15 marzo 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1566]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione e a pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e destinati a polli da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-inosinato prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2644 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico prodotto da Weizmannia coagulans DSM 32789 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di tutti gli animali acquatici e dei ruminanti privi di rumine funzionale (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2645 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* DSM 33618 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suinetti svezzati di specie suine minori, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Elanco GmbH) (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2647 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 5750 e Bacillus paralicheniformis DSM 5749 come additivo per mangimi destinati a vitelli da ingrasso, agnelli da allevamento e ingrasso e specie di ruminanti minori da allevamento e ingrasso, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (6).
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione, del 29 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (7).

⁽¹⁾ GU L, 2023/2628, 28.11.2023.

⁽²⁾ GU L, 2023/2632, 28.11.2023.

⁽³⁾ GU L, 2023/2644, 29.11.2023.

⁽⁴⁾ GU L, 2023/2645, 29.11.2023.

⁽⁵⁾ GU L, 2023/2646, 29.11.2023.

⁽⁶⁾ GU L, 2023/2647, 29.11.2023.

⁽⁷⁾ GU L, 2023/2662, 30.11.2023.

T GU L del 4.7.2024

(8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

- 1. al punto 175 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - "- 32023 R 2628: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione, del 27 novembre 2023 (GU L, 2023/2628, 28.11.2023)";
- 2. al punto 206 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - "- 32023 R 2662: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione, del 29 novembre 2023 (GU L, 2023/2662, 30.11.2023)";
- 3. al punto 236 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - "- 32023 R 2647: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2647 della Commissione, del 28 novembre 2023 (GU L, 2023/2647, 29.11.2023)";
- 4. dopo il punto 526 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2594 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - "527. **32023 R 2628**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione e a pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e destinati a polli da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 (GU L, 2023/2628, 28.11.2023)
 - 528. **32023 R 2632**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-inosinato prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium stationis KCCM* 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2023/2632, 28.11.2023)
 - 529. **32023 R 2644:** Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2644 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico prodotto da *Weizmannia coagulans* DSM 32789 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di tutti gli animali acquatici e dei ruminanti privi di rumine funzionale (GU L, 2023/2644, 29.11.2023)
 - 530. **32023 R 2645**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2645 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo– 1,4-beta-mannanasi prodotta da *Paenibacillus lentus* DSM 33618 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suinetti svezzati di specie suine minori, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Elanco GmbH) (GU L, 2023/2645, 29.11.2023)
 - 531. **32023 R 2646**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus buchneri* DSM 32650 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2023/2646, 29.11.2023)

GU L del 4.7.2024

532. **32023 R 2647**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2647 della Commissione, del 28 novembre 2023, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 5750 e *Bacillus paralicheniformis* DSM 5749 come additivo per mangimi destinati a vitelli da ingrasso, agnelli da allevamento e ingrasso e specie di ruminanti minori da allevamento e ingrasso, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (GU L, 2023/2647, 29.11.2023)

533. **32023 R 2662**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione, del 29 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) per tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (GU L, 2023/2662, 30.11.2023)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2628, (UE) 2023/2632, (UE) 2023/2644, (UE) 2023/2645, (UE) 2023/2646, (UE) 2023/2647 e (UE) 2023/2662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per il Comitato misto SEE Il presidente Nicolas VON LINGEN

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.